

Oggetto: Gara per la fornitura di Apparecchiature di Radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti - ID Sigef 981

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

1) Domanda

In relazione alla richiesta di cui all'allegato 9 concernente l'indicazione del costo del personale, corre l'obbligo di segnalare che il comma 3-bis dell'art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevedeva tale obbligo è stato abrogato dall'Art. 44, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201. Alla luce di quanto precede, si chiede cortesemente di confermare l'annullamento della suddetta richiesta; In caso di annullamento verrà riemesso un nuovo allegato 9?

Risposta

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge del 6/12/2011 n. 201 convertito nella legge del 22/12/2011 n. 214, potrà non essere compilato l'Allegato 9 "Dichiarazione di carattere economico". Tuttavia, onde consentire la sottoposizione a Sistema dell'Offerta, è necessario che il concorrente inserisca comunque a Sistema l'Allegato 9 - "Dichiarazione di carattere economico", anche nell'ipotesi in cui il medesimo offerente non intenda compilarlo. Resta tuttavia inteso, alla luce dei superiori chiarimenti, che la mancata compilazione dell'Allegato 9 "Dichiarazione di carattere economico", non costituisce causa di esclusione dalla gara.

2) Domanda

Si chiede di chiarire cosa intendete al punto 3.4 del Disciplinare di gara in quanto non chiaro.

Risposta

Il paragrafo 3.4 del disciplinare di gara ("Partecipazione a più lotti") stabilisce le modalità di partecipazione alla gara nel caso in cui un concorrente, in qualsiasi forma (singola o associata) intenda partecipare ad entrambi i lotti presenti in gara, ed in particolare che:

- il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa;
- dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare e che dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- il concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di importo superiore tra quelli per cui presenta offerta (con specifico riferimento alla presente procedura, il lotto di importo superiore è rappresentato dal lotto 1 - telecomandati digitali diretti). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere ad entrambi i lotti non risulti in possesso dei requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di importo superiore, verrà ammesso a partecipare unicamente al lotto 2, a condizione che possenga i relativi requisiti minimi;
- se un concorrente ha presentato offerta per entrambi i lotti, al fine di aggiudicarsi entrambi dovrà risultare in possesso della somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e provvisoria/e sulla base del seguente ordine: prima dal Lotto 2 e poi dal Lotto 1.

3) Domanda

Dato che non abbiamo i requisiti economici finanziari richiesti al punto III.2.2 per quanto riguarda il lotto 2 ossia un fatturato specifico per forniture di apparecchiature per uso in radiologia medica (apparecchiature in configurazione base e/o generatore radiologico e/o apparecchi complementari e/o dispositivi accessori), non inferiore a: Euro 3.200.000,00: Vi chiediamo, in base all'art. 41 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, di voler segnalare in quale altro modo è possibile poter comprovare il requisito richiesto.

Risposta

Occorre preliminarmente evidenziare che i requisiti indicati dal Bando di gara al punto III.2.2, devono intendersi come requisiti minimi di partecipazione ed in quanto tali dovranno esser posseduti da ciascun concorrente al fine di essere ammesso a partecipare alla presente procedura. Non sarà ammesso a partecipare quindi alcun concorrente che, come nel caso prospettato dal quesito, non sia in possesso del richiamato requisito. Per contro, l'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, così come richiamato nel quesito formulato, attiene in realtà alle modalità relative alla dimostrazione del possesso del requisito minimo richiesto, prescrivendo, in ossequio al principio di equivalenza di matrice comunitaria che informa l'attività di comprova dei requisiti, modalità alternative alla dimostrazione del requisito economico-finanziario laddove per giustificati motivi, un concorrente, seppur in possesso dello stesso, non sia in grado di comprovare (ad es. perché di recente costituzione o per altri motivi). Nel caso di specie, il possesso del requisito in argomento, fermo quanto sopra circa il possesso dello stesso, dovrà essere comprovato secondo le modalità specificamente indicate nel paragrafo 5.4 del Disciplinare, o altrimenti, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D. Lgs.

163/2006, ove per giustificati motivi il concorrente non sia in grado di comprovare nelle modalità sopra descritte, attraverso la produzione di ogni documento idoneo ad attestare in maniera inequivocabile la capacità economica indicata dalla *lex specialis* di gara (quale, ad esempio, la produzione di contratti con oggetto la fornitura di apparecchiature per uso in radiologia medica, dal quale possa desumersi in maniera certa il valore economico dell'attività contrattuale).

Precisata la disciplina normativa e della *lex specialis* sulla richiamata comprova, resta ferma, ai fini della partecipazione e del soddisfacimento dei requisiti in argomento, la disciplina normativa come recepita dalla disciplina di gara in materia di avvalimento e di partecipazione in forma raggruppata (RTI e Consorzio).

4) Domanda

La cauzione provvisoria e il certificato ISO 9001 si possono spedire sia per posta cartacea che in via telematica: in caso di invio telematico è sufficiente l'invio in formato pdf dei documenti?

Risposta

Diversamente da quanto supposto nel Vostro quesito, non risulta sufficiente, per il corretto inserimento a Sistema della cauzione provvisoria e/o della certificazione di qualità, la semplice sottoposizione dei documenti in formato pdf. Si conferma, quindi, che la cauzione e la certificazione ISO, al fine di poter usufruire del beneficio della riduzione della stessa, possono esser presentati, secondo le modalità previste dai paragrafi 4.4.2.1 e 4.4.2.2 del Disciplinare, sia in formato cartaceo che per via telematica attraverso la sottoposizione a Sistema. In quest'ultimo caso, fermo restando quant'altro stabilito nei richiamati paragrafi 4.4.2.1 e 4.4.2.2 del Disciplinare circa i contenuti, la cauzione provvisoria e il certificato ISO dovranno esser prodotti secondo le seguenti modalità:

- a. Invio attraverso il Sistema della cauzione provvisoria nonché della dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dovranno essere prodotte:
 - i. sottoforma di documento informatico sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
 - ii. sottoforma di copia informatica di documento cartaceo costituito: i) dalla cauzione medesima sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile, il tutto sottoscritto, con firma digitale dal notaio.L'invio in formato elettronico di quanto sopra richiesto dovrà essere inviato e fatto pervenire a Consip attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Cauzione provvisoria e documenti a corredo".
- b. Invio attraverso il Sistema della certificazione di qualità dovrà essere prodotta:
 - i. sottoforma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale;
 - ii. sottoforma di copia informatica di documento cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, con dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

5) Domanda

In riferimento all'ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 81, comma 3 bis, del D.lgs. 163/2006 D.L. 6.12.2011 n. 201, si chiede di confermare se lo Vs. Amministrazione non è più tenuta a considerare quanto richiesto nell'Allegato 3 "MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CARATTERE ECONOMICO" e precisamente:

- importo complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare per le prestazioni contrattuali;
- informazioni di dettaglio per ogni figura professionale impiegata per la commessa.

Pertanto, l'offerta economica potrà essere compilata senza la presentazione del suddetto Allegato 3.

Risposta

Premesso che, contrariamente a quanto richiesto nel quesito, l'Allegato 3 al Disciplinare di gara ivi indicato, corrisponde in realtà al "Capitolato tecnico", appare di tutta evidenza che il quesito posto riguardi l'allegato 9 al Disciplinare di gara "Dichiarazione di carattere economico".

A tal fine, fermo quanto sopra, si rinvia alla risposta fornita nel quesito n. 1).

6) Domanda

In riferimento all'ART. 2 CAPITOLATO TECNICO (pag. 5) - Aggiornamento Software.

Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk" (sia per i primi 12 mesi che per l'eventuale estensione per ulteriori 36 mesi), sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti software inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, che nel suddetto periodo l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

Risposta

Diversamente da quanto supposto nel quesito, si ribadisce che, come riportato al paragrafo 2 (pagina 5) del Capitolato Tecnico, per ogni Apparecchiatura dovrà essere garantito l'aggiornamento gratuito del/dei software di gestione, tra cui anche quelli inerenti la sicurezza, installato/i durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e

manutenzione “full risk” (sia con riguardo al Servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia con riguardo al Servizio opzionale di estensione del medesimo per ulteriori 36 mesi).

7) Domanda

Per il lotto 1. Si rileva che i protocolli di esecuzione delle prove funzionali di radiologia relative al Lotto 1 (TELECOMANDATI DIGITALI DIRETTI) prevedono come elemento di valutazione solo le immagini Raw Data - Dicom for processing ottenute esponendo i fantocci TOR CDR, TO20 e TOR18FG di Leeds Test Objects Ltd.

Le prove così effettuate valuteranno quindi solo le performance del detettore e non terranno in alcun modo conto del fondamentale contributo alla qualità immagine finale dato dai software di elaborazione che ogni singola Azienda propone. Riteniamo quindi che tali prove siano carenti per un giudizio sulle prestazioni reali dei sistemi oggetto di gara e fortemente penalizzanti per le Aziende che hanno nei software di post processing gli elementi qualificanti del proprio prodotto.

Si chiede perciò che i protocolli di esecuzione delle prove funzionali di radiologia vengano integrati con valutazioni fatte anche sulle immagini elaborate (“Dicom for presentation”).

Risposta

Si conferma per entrambi i protocolli di esecuzione delle prove funzionali (Allegato 3 C - Protocollo esecuzione prove funzionali_Lotto 1 Telecomandato digitale diretto e Allegato 3 C - Protocollo esecuzione prove funzionali_Lotto 2 Portatile digitale diretto) che la documentazione acquisita durante l'esecuzione delle prove, che prevedono l'elaborazione di immagini digitali, deve essere nel formato riportato nella stessa documentazione di gara (ovvero in formato RAW cioè “DICOM for Processing”).

8) Domanda

Per il lotto 2. Si rileva che i protocolli di esecuzione delle prove funzionali di radiologia relative al Lotto 2 (PORTATILI PER RADIOGRAFIA DIGITALI DIRETTI) prevedono come elemento di valutazione solo le immagini Raw Data - Dicom for processing ottenute esponendo i fantocci TOR CDR e TO20 di Leeds Test Objects Ltd.

Le prove così effettuate valuteranno quindi solo le performance del detettore e non terranno in alcun modo conto del fondamentale contributo alla qualità immagine finale dato dai software di elaborazione che ogni singola Azienda propone.

Riteniamo quindi che tali prove siano carenti per un giudizio sulle prestazioni reali dei sistemi oggetto di gara e fortemente penalizzanti per le Aziende che hanno nei software di post processing gli elementi qualificanti del proprio prodotto.

Si chiede perciò che i protocolli di esecuzione delle prove funzionali di radiologia vengano integrati con valutazioni fatte anche sulle immagini elaborate (“Dicom for presentation”).

Risposta

Si veda la risposta alla domanda numero 7).

9) Domanda

Considerato che l'art. 44 comma 2 del D.L. 201/2011 prevede l'abrogazione dell' art. 81, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 (norma introdotta dal cosiddetto decreto sviluppo, ovvero il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in L. 106/2011) che prevedeva che l'offerta migliore fosse determinata al netto delle spese relative al costo del personale, si chiede di recepirne il portato normativo, considerando superate le previsioni di capitolato sul punto riferibili alla norma abrogata e valutando pertanto il costo del personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, comma 3 bis, in fase di verifica dell'anomalia delle offerte.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda numero 1).

10) Domanda

In riferimento all' Allegato 9 al Disciplinare di gara, a seguito dell'abrogazione dell'art. 81 comma 3-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con D.Lgs. 6.12.2011 n. 201, si chiede se occorre considerare quanto richiesto nell'Allegato 9, e precisamente:

- importo complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare per le prestazioni contrattuali, non ribassato;

- formazione in dettaglio per ogni figura professionale impiegata per la commessa.

Pertanto l'offerta economica potrà essere compilata senza la presentazione dell'Allegato 9 Il punto c) dello stesso Allegato deve essere comunque compilato?

Risposta

Si veda la risposta alla domanda numero 1).

11) Domanda

In riferimento all'ALLEGATO 3 C “Protocollo per l'esecuzione delle prove funzionali di Radiologia - Lotto 2 - portatili per radiografia digitali diretti.

In relazione alle prove tecniche in oggetto, segnaliamo un apparente incongruenza con le specifiche tecniche minime richieste in capitolato in quanto tutte le prove tecniche, ove presenti doppia macchia focale, verranno effettuate con il fuoco grosso che in questo caso sarà certamente superiore agli 0,8 mm richiesto come dato minimo in capitolato.

In tal caso l'azienda che dispone di un solo fuoco é obbligatoriamente avvantaggiato nella realizzazione delle prove funzionali.

Risposta

Si conferma che, relativamente alle modalità di impostazione dell'apparecchiatura a cura del tecnico del fornitore, le impostazioni relative alla selezione del fuoco, devono avvenire secondo quanto riportato nell'Allegato 3 C ("Protocollo esecuzione prove funzionali - Lotto 2 Portatile digitale diretto") alla documentazione di gara.

*Dott. Domenico Casalino
(L'Amministratore Delegato)*